


Ruolo e funzioni del tutor alla luce delle indicazioni normative

Guido Garlati - Monza, 11 gennaio 2017




Tutor accogliente



Il percorso

FORMAZIONE IN PRESENZA



FORMAZIONE ONLINE

Legge 107 / 2015

Comma 107

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, **sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.**



Legge 107 / 2015

Comma 129

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.



DM 850/15

Art. 1

3. Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica.

DM 850/15

Art. 4

1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:

- ◆ a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- ◆ b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- ◆ c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- ◆ d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

DM 850/15

Art. 4

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell'offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, **condividendoli con il tutor**, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.

DM 850/15

Art. 4

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate l'attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.

DM 850/15

Art. 5

- 1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, **con la collaborazione del docente tutor.**

DM 850/15

Art. 5

- 3. Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, **sentito il docente tutor** e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l'utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge.

DM 850/15

Art. 5

- 4. Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con **la supervisione del docente tutor**, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

DM 850/15

Art. 9

- 1. L'attività di osservazione in classe, **svolta dal docente neo-assunto e dal tutor**, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

DM 850/15

Art. 9

- 2. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione **con il docente tutor** e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.

DM 850/15

Art. 12 (Docente tutor)

1. All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, **designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l'istituto.** Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti neo-assunti.

DM 850/15

Art. 12
(Docente
tutor)

2. **Il docente tutor appartiene**, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **alla medesima classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui affidati**, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.

DM 850/15

Art. 12
(Docente
tutor)

3. Sono **criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor** il possesso di uno o più tra i titoli previsti all'allegato A, tabella 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011 e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling , supervisione professionale.

DM 850/15

Art. 12
(Docente
tutor)

4. Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.

DM 850/15

Art. 12 (Docente tutor)

- 5. All'attività del tutor è riconosciuto un **compenso economico** nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa; **al tutor è riconosciuta**, altresì, **specificata attestazione dell'attività svolta**, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. **Il positivo svolgimento dell'attività del tutor può essere valorizzato nell'ambito dei criteri** di cui all'articolo 1, comma 127, della Legge.

DM 850/15

Art. 13

- 3. All'esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere. **Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.** Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

Nota 36167/15

3. Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare i docenti neo-assunti tenuti all'effettuazione del periodo di prova e formazione (artt. 2 e 3 del decreto) circa le caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione, **con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite ai tutor.**

Nota 36167/15

3. Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Un'attenzione particolare sarà posta nella individuazione del docente che svolge funzioni di tutor nei confronti dei neoassunti (art. 12 del decreto). **Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova**, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell'azione professionale del docente lui "affidato", **ma soprattutto nel corso dell'intero anno scolastico, quando dovrà esplicitare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.**

Nota 36167/15

3. Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Si tratta di un compito impegnativo per il quale **sono richieste specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali**, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo. Si terrà ovviamente conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l'intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all'intreccio continuo tra pratica e riflessione (art. 6 del decreto).

Nota 36167/15

3. Adempimenti delle istituzioni scolastiche

La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del **tutor accogliente** degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 11 novembre 2011); la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti.

Tendenzialmente ogni docente neoassunto avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa classe di concorso o relativa abilitazione, o classe affine o area disciplinare, ed operante di norma nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

Il tutor accogliente:

- È designato dal DS, sentito il parere del CdC;
- collabora al bilancio iniziale e finale delle competenze e al Patto formativo;
- svolge le ore di peer to peer (progettazione, osservazione reciproca, analisi);
- presenta un parere motivato sulle caratteristiche dell'azione professionale del docente in formazione e prova;
- integra il Comitato di Valutazione in occasione del colloquio sostenuto dal docente;
- riceve un compenso economico (MOF ed eventualmente fondo di cui all'art. 1, c.127, L. n.107/2015);
- riceve un'attestazione dell'attività svolta.

L'attenzione è la forma più rara
e più pura della generosità.

Simone Weil



**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**